

**SCHEMA DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO IN DUE LOTTI DI EROGAZIONE
DI BEVANDE FREDDE, CALDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI**

LOTTO 1 CIG B0CFE9D6EC

LOTTO2 CIG B0CFE9E7BF

GARA n. 10/2024

Indice

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati)	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata della concessione)	7
Articolo 4 (Uso esclusivo delle aree).....	7
Articolo 5 (Opzione).....	7
Articolo 6 (Personale).....	8
Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	9
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)	9
Articolo 9 (Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto)	9
PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE	9
Articolo 10 (Numero, tipologie e Caratteristiche dei distributori e dei prodotti)	9
Articolo 11 (Installazione dei distributori).....	12
Articolo 12 (Manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori e qualifiche operatori)	12
Articolo 13 (Verifiche e controlli sui servizi)	13
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI	13
Articolo 14 (Obblighi del Concessionario relativi all'esecuzione del servizio)	14
Articolo 15 (Divieto di sub-concessione e subappalto)	14
Articolo 16 (Inadempimenti e penali).....	14
Articolo 17 (Risoluzione)	15
Articolo 18 (Recesso unilaterale)	17
Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto)	17
Articolo 20 (Invalidità parziale).....	17
Articolo 21 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)	17
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA.....	18
Articolo 22 (Corrispettivi)	18
Articolo 23 (Fatturazione e pagamenti).....	19
Articolo 24 (Cauzione Definitiva).....	19
Articolo 25 (Polizze Assicurative)	20
Art. 26 (Clausola 231)	21

Art. 27 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	22
Articolo 28 (Domicilio contrattuale)	22
Articolo 29 (Riservatezza).....	23
Articolo 30 (Trattamento dei dati personali)	24
Articolo 31 (Foro competente)	24
Articolo 32 (Spese).....	24
Articolo 33 (Interpretazione del presente contratto)	24
Articolo 34 (Norme di rinvio)	25

Il presente Contratto è stipulato in data _____

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di _____, che interviene in qualità di _____ della società munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità **“Geofor”** o la **“Concedente”**)

e

_____, con sede legale in _____ (), Via _____, CAP _____, C.F. _____ - Partita Iva _____ iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, in persona del _____, che interviene in qualità di _____

Legale Rappresentante della società, (di seguito denominata anche **“Concessionario”**)

la Concedente e il Concessionario potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, Geofor S.p.A. ha aggiudicato, con provvedimento del xx/xx/xxxx, del Consiglio di amministrazione la a l'affidamento della concessione ex art. 176 del D.Lgs 36/2023 per il servizio di erogazione di bevande fredde, calde e snack mediante distributori automatici con riferimento al lotto di gara nr. _____. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.

1.2 Il Concessionario, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne

l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.3 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.4 Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1) DuVRI delle sedi interessate alla concessione;

Allegato 2) Offerta economica;

Allegato 3) Offerta tecnica qualitativa;

Allegato 4) Garanzia definitiva;

Allegato 5) Polizza Assicurativa;

Allegato 7) Informativa privacy.

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente contratto Geofor affida a _____ - mediante concessione ex art. 176 D.Lgs 36/2023 - il servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati (a titolo esemplificativo e non esaustivo yogurt, snack e prodotti freschi) nelle sedi della zona di _____

Il servizio di concessione si articola in:

- Servizio principale: Distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti (anche senza glutine) mediante apposite apparecchiature automatiche nei locali
- Servizi accessori: servizi connessi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso:
 - a) Consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei distributori automatici, compresi gli eventuali interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
 - b) Igienizzazione: Pulizia interna ed esterna dei distributori utilizzati per il servizio;
 - c) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche e ogni altra attività funzionale alla conduzione e alla gestione dell'attività;

Di seguito vengono descritti le tipologie e il numero dei distributori da installare divisi per ciascun lotto:

Numero lotto	Sede di installazione dei distributori	Tipologia e numero di distributori
--------------	----------------------------------------	------------------------------------

Lotto 1 Area Pontedera Calcinaia	STABILE VIALE AMERICA PONTEDERA (dalla data di sottoscrizione della convenzione e dismissione al 1° gennaio 2025)	1 distributore bevande calde 1 distributore bevande fredde e snack
	Calcinaia Via Dante Alighieri 5 dalla data di sottoscrizione della convenzione – Postazione uffici	1 distributore bevande calde 1 distributore bevande fredde e snack
	Calcinaia Via Dante Alighieri 5 presumibilmente dal 01/04/2024 – Postazione servizi	1 distributore bevande calde 1 distributore bevande fredde e snack
Lotto 2 Pisa e Navacchio	Cascina Via del Nugolaio loc. Navacchio dalla data di sottoscrizione della convenzione	1 distributore bevande calde 1 distributore bevande fredde e snack
	Pisa Via di Granuccio loc. Ospedaletto – nuova palazzina e box DAL 1 GENNAIO 2025	1 distributore bevande calde 1 distributore bevande fredde e snack

Di seguito le dimensioni standard degli spazi in uso:

Postazione composta da distributore bevande calde e merendine: fronte 250 cm, profondità per posizionamento allineato distributori 100 cm + altra striscia di servizio sul fronte 250x100 = area totale 250x200

Postazione singola, solo distributore caffè: fronte 100x 200 (profondità di 100 per posizionamento ed altri 100 per area/striscia di servizio sul fronte per apertura portello distributore per riempimento)

Il numero dei distributori da installare potrà subire variazioni in funzione dell'organizzazione logistica aziendale.

Si precisa inoltre che la data indicate nella tabella sono puramente indicative e potranno subire variazioni, senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni al riguardo

2.7 Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Concessionario è tenuto, ai

sensi dell'art. 120, comma 9, del Dlgs. 36/2023, ad eseguire i servizi alle condizioni originariamente previste e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 3 (Durata della concessione)

3.1 La concessione ha durata 36 mesi.

3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata della concessione potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto, allorché:

a) Retiambiente in qualità di Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa, che si avvale delle Società Controllate e tra queste Geofor S.p.A. per l'erogazione del servizio, espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi nella propria veste di Centrale di committenza dell'intero Gruppo;

b) chiusura di una o più sedi di Geofor per qualsiasi ragione intervenuta;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) il Concessionario sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione e la Concessione avrà validità ed efficacia fino all'effettivo subentro del nuovo Concessionario.

Le Parti convengono che nei suddetti casi il Concessionario non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso .

Nell' ipotesi b) in caso di chiusura di una o più sedi il rapporto si intenderà ridotto alle sedi rimanenti.

Articolo 4 (Uso esclusivo delle aree)

4.1 Le aree assegnate al Concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento.

Articolo 5 (Opzione)

5.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo della concessione per ulteriori 24 (*ventiquattro*) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art. 3.

Nel contratto rinnovato la fornitura avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto iniziale.

5.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta al Concessionario entro 15 (*quindici*) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti tale facoltà, il Concessionario non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

Articolo 6 (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Concessionario si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Concedente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Concedente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando il Concessionario non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che il Concessionario possa opporre eccezione al Concedente, né avere titolo al risarcimento danni. Il Concessionario è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Concedente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Concedente per la risoluzione immediata del contratto senza che il Concessionario possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 Il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Gli oneri della sicurezza (annuali) relativi alle attività descritte nel presente contratto e nei D.u.V.R.i. a quest'ultimo allegati, ammontano a € 0,00.

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

8.1 Il Concessionario nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig. _____, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica "xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx"

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Concessionario indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 (Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Emiliano Panichi

9.2 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. _____.

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.3 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte del Concessionario.

PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE

Articolo 10 (Numero, tipologie e Caratteristiche dei distributori e dei prodotti)

10.1 I distributori da installare e le rispettive sedi sono indicati alla tabella di cui al precedente art. 2.

Di seguito le dimensioni standard degli spazi in uso:

Postazione composta da distributore bevande calde e merendine: fronte 250 cm, profondità per posizionamento allineato distributori 100 cm + altra striscia di servizio sul fronte 250x100 = area totale 250x200

Postazione singola, solo distributore caffè: fronte 100x 200 (profondità di 100 per posizionamento ed altri 100 per area/striscia di servizio sul fronte per apertura portello distributore per riempimento)

Il numero dei distributori da installare potrà subire variazioni in funzione dell'organizzazione logistica aziendale.

Si precisa inoltre che la data indicate nella tabella sono puramente indicative e potranno subire variazioni

10.2 Ogni distributore deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di moneta e chiave magnetica. La chiave deve essere fornita con un deposito cauzionale di max €3,00 che verrà restituito qualora l'utente decida di riconsegnarla.

Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche alla normativa vigente in materia, nonché essere a ridotto impatto ambientale.

10.3 Ogni distributore dovrà:

- avere una data di fabbricazione non anteriore al 01.01.2022
- essere dotati di idonea omologazione marchio ce;
- essere rispondenti alle norme e prescrizioni anche tecniche sia italiane sia europee vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di compatibilità elettromagnetica
- essere dotati di interruttore magnetotermico con blocco differenziale che interviene anche in caso di incendio
- essere di classe energetica almeno A+++ , secondo il protocollo di consumo energetico EVA EMP
- essere conformi con quanto disposto dal Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme specifiche di sicurezza per i distributori automatici);
- Consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;

- Essere munito di gettoniera che accetti monete da €0,05 a €2,00 ed erogare il resto, segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- Riportare ben visibile le etichette con l'indicazione della marca e la composizione dei prodotti distribuiti;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da inquinanti vari;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni ovvero munito di sportello
- avere un'adeguata autonomia di bicchierini e palette
- Riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo il nominativo e la ragione sociale della ditta concessionaria il servizio, il suo recapito nonché il nominativo del referente cui rivolgersi in caso di urgenza;
- Essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tale da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- Garantire la presenza dei prodotti minimi richiesti più quelli indicati nel disciplinare e nell'offerta tecnica;
- Fornire snack in confezione monodose con incarto riportante nome del prodotto, produttore luoghi di confezionamenti ingredienti e data di scadenza
- I prodotti in scadenza dovranno essere sostituiti almeno due giorni prima della data di scadenza riportata sull'incarto o contenitore;
- Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale o in ambito UE. È fatto divieto di erogare bevande alcoliche;
- Per le bevande calde si dovranno utilizzare esclusivamente prodotti di prima scelta
- Per le bevande fredde possono essere utilizzate esclusivamente confezioni in alluminio, pet o tetrapack. È assolutamente vietato il vetro. I prodotti dovranno essere conservati a temperature da 0 a 4 gradi.
- Garantire la catena del freddo per i prodotti che lo necessitano
- Il concessionario ha la facoltà di decidere i prodotti distribuiti (fatto salvo le tipologie minime stabilite nel presente contratto) ma la Concedente si riserva la facoltà di decidere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuno l'erogazione

- Il Concedente si impegna a compiere ogni adempimento previsto da qualsivoglia regolamento, legge, normativa nazionale e locale vigente nel comune della sede di posizionamento dei distributori

- è comunque tassativamente vietato utilizzare:

alimenti transgenici

conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge

ogni forma di riciclo di prodotti avanzati

alimenti scaduti

bevande alcoliche

Articolo 11 (Installazione dei distributori)

11.1 Il concessionario procederà all'installazione dei distributori nelle aree indicate dalla stazione appaltante.

Per tanto il concessionario effettuerà l'installazione dei distributori e gli allacciamenti agli impianti elettrici e idrici a sua cura e spese coordinandosi con i tecnici della stazione appaltante.

11.2 Al momento della consegna e installazione dei distributori dovranno essere consegnati i manuali e i certificati CEI, le schede tecniche, le relative omologazioni e i consumi energetici

11.3 L'installazione dovrà prevedere la carterizzazione dell'area che ingloba i distributori creando per l'operatore un piccolo deposito. I carter potranno essere personalizzati con i loghi della concessionaria. La grafica è comunque sottoposta ad approvazione della concedente.

11.4 Durante il periodo di validità della concessione la Concedente si riserva la possibilità di disporre spostamenti in zone ritenute idonee. I lavori conseguenti sono a carico del Concessionario

Articolo 12 (Manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori e qualifiche operatori)

12.1 L'operatore dovrà provvedere al caricamento dei prodotti in modo da garantire la continuità del servizio. L'operatore che si occupa di caricare il distributore e pulire le componenti deve essere in possesso di regolare certificato HACCP secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 852/2004 e dal D.lgs 193/2007 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui sistemi per gestire le criticità.

12.2 Il Concessionario deve garantire la realizzazione di un programma di manutenzione finalizzato al funzionamento continuativo dei distributori e a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti. Ogni 30 (trenta) dovrà essere eseguito su ciascun distributore un servizio di manutenzione ordinaria che comporta un vero e proprio check-up della macchina in cui si

andranno a pulire, igienizzare o sostituire le parti che non sono più idonee per il suo corretto funzionamento che, solitamente, sono quelle più soggette ad usura. A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività da eseguire sono le seguenti:

- Sostituzione guarnizioni gruppo e caldaia;
- revisione gruppo caffè e relativo macinino;
- revisione caldaia;
- erogazione delle diverse selezioni per controllare eventuali problemi

Con cadenza quindicinale il concessionario effettua la seguente attività:

- pulizia interna ed esterna del distributore.

Dovranno essere utilizzati prodotti ecocompatibili e comunque le schede di sicurezza devono essere condivise con la Concedente prima del loro utilizzo.

12.2 In caso di guasto l'aggiudicatario dovrà intervenire per ripristinare il funzionamento del distributore. A seguito della chiamata del DEC l'operatore dovrà intervenire entro massimo 6 ore. Nell'offerta tecnica potrà essere indicato un tempo di intervento inferiore.

12.3 Ogni 7 giorni devono essere effettuati interventi di igienizzazione completa dei distributori automatici con particolare riguardo ai punti di contatto e pulizia di tutti i dispositivi.

Articolo 13 (Verifiche e controlli sui servizi)

13.1 Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC).

Il Concessionario dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte del Concessionario.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 14 (Obblighi del Concessionario relativi all'esecuzione del servizio)

14.1 Il Concessionario oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia.

A tal fine il Concessionario dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli articoli 16 (penali) e 17 (risoluzione) del presente Contratto.

Articolo 15 (Divieto di sub-concessione e subappalto)

15.1 E' fatto divieto al Concessionario di avvalersi di operatori economici terzi per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente Concessione, fatta salva l'esecuzione di attività accessorie, per le quali è ammesso il ricorso al subappalto.

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 16 (Inadempimenti e penali)

16.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

16.2 Nel caso in cui il Concessionario risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) In caso di mancato assortimento di un prodotto €10,00 al giorno fino al reinserimento;
- b) In caso di ritardo negli interventi di cui all'art. 12.2 €5,00 per ogni ora di ritardo (considerando l'orario di apertura/chiusura della sede interessata dal ritardo)
- c) In caso di mancato svolgimento del servizio di igienizzazione €10,00 al giorno;

d) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 100,00 (euro cento) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille).

16.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

16.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte del concessionario, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti del concessionario per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

16.5 La penale è comunicata al Concessionario, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

16.5 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere al concessionario o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 17 (Risoluzione)

17.1 Fermo restando quanto già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nei seguenti casi:

- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Concedente incaricato del controllo
- c) Mancato pagamento per tre mensilità del canone di concessione
- d) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo al Concessionario senza alcuna comunicazione alla Concedente;
- e) manifesta incapacità o inidoneità del Concessionario, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- f) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte del Concessionario salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili al Concessionario;

- g) violazione del divieto di cessione del Contratto o di sub-concessione previsti dal presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- h) subappalto non autorizzato dalla Concedente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- i) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- j) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Concedente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Concedente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- l) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- m) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- n) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- o) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- p) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- q) mancata disponibilità anche di uno solo dei laboratori di analisi con caratteristiche indicate nel presente accordo;
- r) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

17.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

17.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe del Concessionario. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

17.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 18 (Recesso unilaterale)

18.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto)

19.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

19.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Concedente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 20 (Invalidità parziale)

20.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti.

Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 21 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

21.1 Il Concessionario si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico della Ditta aggiudicataria, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 22 (Corrispettivi)

22.1 I prezzi unitari offerti all'utenza sono i seguenti:

Listino prezzi distributori automatici	Prezzi unitari in € IVA inclusa
PRODOTTI PER DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE	
<i>BEVANDE CALDE A BASE DI CAFFE'</i>	
Caffè (espresso, lungo macchiato, cappuccino, decaffeinato, latte macchiato)	
BEVANDE CALDE A BASE DI ORZO	
Orzo (espresso, lungo macchiato, cappuccino)	
BEVANDE CALDE A BASE DI GINGSENG	
Ginseng (solo, macchiato)	
BEVANDE CALDE A BASE DI CIOCCOLATA	
Cioccolata	
PRODOTTI PER DISTRIBUTORE BEVANDE FREDDE ED ALIMENTI CONFEZIONATI	
BEVANDE FREDDE	
Bevande fredde (a titolo esemplificativo cola, the freddo, aranciata). Si precisa dovranno essere collocati prodotti solo di primarie marche	
ACQUA	
SNACK SALATI	
4 diverse di cui 1 senza glutine	
PRODOTTO FRESCHI	
A titolo esemplificativo tramezzini, piadine)	
SNACK DOLCI	
4 tipologie diverse di cui uno senza glutine	

22.2 Il canone mensile della concessione riconosciuto a Geofor è €/MQ _____ oltre IVA come di Legge.

Articolo 23 (Fatturazione e pagamenti)

23.1 Geofor S.p.A. emette fattura elettronica alla fine di ciascun mese nel quale è avvenuta la prestazione e la trasmette a _____ nei termini di legge allo SDI dalla medesima indicato che è il seguente: _____

Il pagamento della fattura da parte del Concessionario deve avvenire a 30 giorni DFFM bonificando il conto corrente intestato a Geofor S.p.A. avente le seguenti coordinate bancarie: Banca di Pisa e Fornacette – Credito Cooperativo filiale di Fornacette: IT 15 E 08562 70910 000000014148

In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i.

Articolo 24 (Cauzione Definitiva)

24.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Concedente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto Il Concessionario presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 emessa da xxxxxxxx nr. xxxxxxxx che si allega (vd. Alleg. 5) Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale.

La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo del Concessionario di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

24.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Concedente.

24.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

24.4 In ogni caso compete alla Concedente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

24.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Concedente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, il Concessionario provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 25 (Polizze Assicurative)

25.1 Il Concessionario tiene completamente sollevata e indenne la Concedente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione di tutte le prestazioni contrattualmente previste.

In particolare il Concessionario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

25.2 Per i suddetti motivi il Concessionario consegna alla Concedente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa:

per la RCT nr. xxxxxxxxxxxxxxxx emessa dalla Compagnia di Assicurazioni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxx - avente un massimale per sinistro, persona, cose/animali, non inferiore ad € xxxxxxxxxxxxxxxx ed allega altresì ultima quietanza di pagamento del premio.

PER INCENDIO xxxxxxxxxxxxxxxx emessa dalla Compagnia di Assicurazioni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxx - avente un massimale per sinistro, persona, cose/animali, non inferiore ad € xxxxxxxxxxxxxxxx ed allega altresì ultima quietanza di pagamento del premio.

25.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A.

25.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità.

Pertanto, qualora l'Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

25.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Concessionario eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Concessionario.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 (Clausola 231)

26.1 Il Concessionario dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico del Gruppo Retiambiente. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico del Gruppo Retiambiente sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). Il Concessionario dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor S.p.A. da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico del Gruppo Retiambiente ;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave

inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor S.p.A. la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;

- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del concessionario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 27 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

27.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti del Concessionario presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Concedente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

27.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Concedente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

27.3 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 28 (Domicilio contrattuale)

28.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Concedente a:	Per il Concessionario a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	

56025 Pontedera	
PEC: geofor@legalmail.it	

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione al Concessionario si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 29 (Riservatezza)

29.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Concedente all'Concessionario per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

29.2 L'Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Concedente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra. Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

29.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Concessionario o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

29.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Concedente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Concessionario, può applicare una penale di € 350,00 per ciascuna violazione.

Articolo 30 (Trattamento dei dati personali)

30.1 Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Concedente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 31 (Foro competente)

31.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Concedente e l'Concessionario sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 32 (Spese)

32.1 Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico del Concessionario.

Articolo 33 (Interpretazione del presente contratto)

33.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

33.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Concessionario dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

33.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 34 (Norme di rinvio)

34.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 36/2023, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

Il xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Per il Concessionario

Il Legale Rappresentante

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. il Concessionario espressamente approva le clausole contenute negli art.: 3 (durata del contratto), 4 (uso esclusivo delle aree), 15 (divieto di sub-concessione), 16 (penali), 17 (risoluzione), 20 (recesso unilaterale), 21 (divieto di cessione del contratto), 31 (Foro competente).

Per il Concessionario

Il Legale Rappresentante

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i